

Il caso Phica.net: profili di punibilità nel sistema penalistico italiano

Un banco di prova per il diritto penale italiano alla luce delle recenti evoluzioni normative su cybercrime e reati contro la privacy e la dignità sessuale

(Fonte: <https://www.altalex.com/> 12/09/2025)

La vicenda di Phica.net, piattaforma digitale nota per la diffusione di immagini intime di donne senza consenso, rappresenta un banco di prova significativo per il diritto penale italiano, soprattutto alla luce delle recenti evoluzioni normative sul cyber crimine e sui reati contro la privacy e la dignità sessuale.

Sommario

1. [Articoli rilevanti e punibilità](#)
2. [Probabilità di accertamento e punibilità reale](#)
3. [Giurisdizione](#)
4. [Conclusioni](#)

1. Articoli rilevanti e punibilità

[Art. 612-ter c.p. - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi](#)

Introdotto dal c.d. Codice Rosso ([L. 69/2019](#)), tutela la libertà morale della persona contro la diffusione non consensuale di immagini sessualmente esplicite. La giurisprudenza chiarisce che il reato si configura anche se la persona ritratta non è pienamente riconoscibile, poiché la norma tutela l'autodeterminazione sessuale e l'intimità.

Soggetti a rischio: gli amministratori della piattaforma, i moderatori che agevolano la pubblicazione e, in casi estremi, utenti che diffondono direttamente contenuti lesivi.

[Art. 612-bis c.p. - Atti persecutori \(stalking\)](#)

Nei casi in cui la diffusione di immagini si accompagni a molestie reiterate, minacce o persecuzioni, può integrarsi il reato di [stalking](#), con pene fino a sei anni.

Soggetti a rischio: utenti con comportamenti mirati e reiterati verso vittime identificate.

[Art. 414 c.p. - Istigazione a delinquere](#)

Se la piattaforma o alcuni utenti hanno sollecitato la creazione o la condivisione di materiale sessualmente esplicito senza consenso, può configurarsi istigazione.

Soggetti a rischio: amministratori e utenti attivi nel sollecitare la produzione di contenuti illeciti.

Altri reati

- Associazione per delinquere ([art. 416 c.p.](#)) se si dimostra la collaborazione strutturata tra più soggetti per fini illeciti.
- [Estorsione](#) o ricatto ([artt. 629](#), 610 c.p.) se i contenuti sono stati usati per ottenere vantaggi o denaro.

2. Probabilità di accertamento e punibilità reale

La punibilità concreta è legata a diversi fattori:

Amministratori: alta probabilità di identificazione grazie a tracce informatiche, registrazioni di pagamento e collaborazioni internazionali. La pena, cumulando 612-ter, stalking e possibili reati associativi, può superare i dieci anni di reclusione.

Moderatori o collaboratori: rischio moderato, con responsabilità di concorso o favoreggimento, punibile fino a 5 anni.

Utenti comuni: basso rischio di perseguitabilità effettiva, a meno che non compiano azioni rilevanti come diffusione massiva, stalking o istigazione. La giurisprudenza tende a concentrarsi sui soggetti centrali del sistema illecito.

3. Giurisdizione

Pur essendo la piattaforma formalmente estera, l'[art. 6 c.p.](#) consente la giurisdizione italiana se gli effetti del reato si manifestano in Italia.

Le rogatorie internazionali e la cooperazione europea sono strumenti chiave per assicurare la responsabilità penale.

4. Conclusioni

Il quadro normativo italiano è robusto: tutela la dignità e la riservatezza anche in casi di riconoscibilità minima e permette cumulo di reati. Tuttavia, la punibilità reale resta concentrata sui soggetti centrali: amministratori e gestori della piattaforma, mentre la massa anonima degli utenti difficilmente verrà perseguita. La sfida rimane l'applicazione pratica delle norme nell'ambiente digitale globale.

Finché anche chi condivide le immagini anche solo una volta non avrà il rischio di alcuna pena, il principio di deterrenza penale indiretta soggettiva ne sarà totalmente minato e i soggetti continueranno a reiterare queste condotte sui prossimi siti.

Oltre a delle pene applicabili è evidente che serva anche un cambiamento sociale significativo che permetta alle persone di sviluppare il rispetto minimo tra sessi.